

BOZZE DI STAMPA

20 maggio 2025

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare (1493)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

L'articolo 1 è soppresso.

1.3

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

1.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

(Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, la parola: «anche» è soppressa."

1.5

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Le strutture ubicate nel territorio della Repubblica di Albania, realizzate nell'ambito del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, sono destinate all'esecuzione della pena o alla custodia cautelare dei cittadini di nazionalità albanese, nel rispetto delle convenzioni internazionali vigenti in materia di esecuzione penale e trasferimento dei detenuti."

1.6

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.

2. Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la lettera b) è soppressa.

1.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 1.

1.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

all'articolo 1 sopprimere il comma 1.

1.9

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 1.

1.10

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, terzo periodo, sostituire la cifra "500" con la seguente: "5.000".

c) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona";

b) al comma 19, sopprimere le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

d) dopo il comma 19, aggiungere il seguente: "19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge di ratifica, trovano applicazione gli articoli 67 e 67 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354".

1.11

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 4, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole "comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giu-

stizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale».

1.12

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 5, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente periodo: "10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari".

1.13

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis

(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria."

1.14

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento delle donne migranti vittime di violenza, abusi o maltrattamenti è effettuato nei Centri antiviolenza.»".

1.15

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.18

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

1.19

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 6, sopprimere le parole "In casi eccezionali,".

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

1.20

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 7 è abrogato .".

1.21

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 7 sostituire le parole "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto" *con le seguenti:* "nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e".

1.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "la parola esclusivamente è soppressa e".

1.23

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: «operazioni di soccorso» fino alla fine della lettera.

1.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "operazioni di soccorso" aggiungere: "nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali".

1.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "operazioni di soccorso" aggiungere: "nel rispetto degli obblighi comunitari".

1.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "operazioni di soccorso" aggiungere: "nel rispetto degli obblighi internazionali".

1.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "operazioni di soccorso" aggiungere: "nel rispetto dell'unità familiare".

1.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, comma 1, lettera a) dopo le parole: "di trattenimento convalidati" aggiungere: "con sentenza passata in giudicato".

1.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "di trattenimento convalidati" aggiungere: "dal giudice competente".

1.30

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: ", nel solo caso di effettivo sovraffollamento dei centri di permanenza e rimpatrio situati nel territorio nazionale,";*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del trasferimento si applicano, in quanto*

1.31

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previo consenso dello straniero interessato dal trasferimento e convalida del giudice, entro le 48 ore successive, del provvedimento motivato di trasferimento disposto dal questore".

1.32

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", esclusivamente nel caso di effettivo sovraffollamento delle omologhe strutture situate nel territorio nazionale".

1.33

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Il provvedimento di trasferimento dello straniero trattenuto in Italia in altro centro situato al di fuori dei confini nazionali è adottato dal questore, previa comunicazione allo straniero e al suo difensore nonché al giudice competente entro 48 ore, con convalida del giudice entro le 48 ore successive. Il provvedimento di trasferimento reca, tassativamente e a pena di nullità, i presupposti giuridici, i criteri e le garanzie del trasferimento. Si attuano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354."

1.34

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al trasferimento dello straniero in altro centro situato in uno Stato estero si applicano le norme di cui agli articoli 11, 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354."

1.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minorenni".

1.36

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni sedici".

1.37

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni quattordici".

1.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni dodici".

1.39

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minorenni non accompagnati".

1.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni sedici non accompagnati".

1.41

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni quattordici non accompagnati".

1.42

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni dodici non accompagnati".

1.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo le persone fragili".

1.44

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo le donne incinte".

1.45

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo le donne con figli minori".

1.46

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo le persone malate e bisognose di cure".

1.47

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.48

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.50

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera b) è con la seguente:

"a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona".

1.51

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi" con le seguenti: "è aggiunto in fine il seguente periodo";

b) sopprimere l'ultimo periodo.

1.52

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), sopprimere il secondo periodo;

- 2) sopprimere la lettera b-*bis*).
 - b) sopprimere i commi 2-*bis* e 2-*ter*.
-

1.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b, sopprimere le parole: "Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi del l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione".

1.54

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che il provvedimento di trattenimento sottoposto alla convalida del giudice o la richiesta di proroga del trattenimento indichino che, rispettivamente dopo la convalida o dopo la proroga, lo straniero trattenuto sarà trasferito in tale struttura e rechino la comprovata motivazione del trasferimento, consistente nella documentata indisponibilità di un altro posto in qualsiasi centro per il rimpatrio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situato nel territorio italiano; a tal fine la convalida o la proroga del trattenimento da parte del giudice indica espressamente se tale trasferimento è autorizzato e il trasferimento autorizzato può essere effettuato con le modalità e garanzie previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354; in ogni caso il trasferimento in tale struttura può essere autorizzato e il trattenimento in tale struttura può essere prorogato o mantenuto soltanto se sussistono e permangono i presupposti indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e se lo straniero che vi è trattenuto può effettivamente fruire di un trattamento non inferiore a quello previsto nella direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati. Il migrante che si trova nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo può ricevere la visita da parte di familiari, di ministri di culto, di enti specializzati nell'assistenza; essi provvedono a loro carico agli adempimenti prescritti dalla legge albanese ai fini dell'ingresso nel territorio albanese.*

1.55

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b.1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. In ogni caso la persona che deve essere trattenuta nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è trasferita dal territorio italiano o dal territorio albanese, anche per l'esecuzione delle procedure di rimpatrio, con le modalità e garanzie previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e previa autorizzazione del giudice competente per il luogo in cui è trattenuta, nei casi previsti dalla presente legge e dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

1.56

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

1.57

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis.

1.58

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b-bis dopo le parole: "per l'anno 2025" aggiungere: "e non rinnovabile".

1.59

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. all'articolo 3, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-*bis*): uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisce condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori che ai migranti;"

Conseguentemente all'articolo 5, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-*bis* Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-*bis*), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo medico psichiatra e/o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

1.60

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, prima della lettera a) è premessa la seguente:

o.a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;

1.61

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, comma 1, alla lettera d) della legge 21 febbraio 2024, n. 14, aggiungere alla fine le seguenti parole:

"e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nella Comunità Europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine".

1.62

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis.all'articolo 3, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis): uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali."

1.63

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis): uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

1.64

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: "esclusivamente persone", aggiungere: "maggiorenni".

1.65

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, aggiungere il seguente:

"2-bis Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni".

1.66

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, aggiungere il seguente:

"2-bis Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16".

1.67

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, aggiungere il seguente:

"2-bis Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, i quali sono condotti senza indugio in Italia".

1.68

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, aggiungere il seguente:

"2-bis Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza e sono condotte senza indugio in Italia".

1.69

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, dopo comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, aggiungere il seguente:

"2-bis Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia".

1.70

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, inserire il seguente:

"2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari Italiani ed Europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale."

1.71

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, inserire il seguente:

"2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale."

1.72

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14,
inserire il seguente:

"2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane".

1.73

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14,

"2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse."

1.74

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 3, comma 7, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole: "nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono soppresse.

1.75

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, il comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Protocollo si applica la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo si applica la giurisdizione italiana, europea ed internazionale e sono territorialmente competenti la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana, europea ed internazionale."

1.76

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole: "in quanto compatibili" sono soppresse.

1.77

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole: "in quanto compatibili" sono sostituite da "purché compatibili".

1.78

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, al comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole: "euro 500" sono sostituite da: "euro 1.000"

1.79

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, al comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: "la disciplina italiana ed europea" sono aggiunte le seguenti: "ed internazionale".

Conseguentemente dopo le parole: "la giurisdizione italiana" aggiungere: ", europea ed internazionale" e alla fine aggiungere ", europea ed internazionale".

1.80

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, al comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: "su documento analogico", aggiungere: "o cartaceo se richiesto dallo straniero".

1.81

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, inserire il seguente:

"1-bis I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia."

1.82

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del difensore di recarsi nelle aree in cui il migrante si trova nei casi indicati dal comma 5.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il diritto di conferire con i familiari, ministri di culto, enti specializzati nell'assistenza, è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il familiare, il ministro di culto e il rappresentante dell'ente specializzato nell'assistenza, fatta salva la facoltà di costoro di recarsi nelle aree in cui il migrante si trova nei casi indicati nel comma 3 dell'articolo 4.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante, salvo che si rechi, eventualmente anche con l'interprete, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. All'avvocato del migrante ammesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al patrocinio a spese dello Stato, il quale si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

1.83

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, al comma 9, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: "L'arrestato o il fermato" aggiungere:" e il loro avvocato".

1.84

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, al comma 7, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole: "nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono soppresse.

1.85

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, al comma 7, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole: "nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono soppresse sostituite da: "e si applica il regolamento del MAECI 2 novembre 2017, n. 192, recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero."

1.86

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, al comma 11, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: "lettera c), del Protocollo" aggiungere: "per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia".

1.87

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 4, al comma 12, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: "l'imputato" aggiungere: "assistito dall'avvocato"

1.88

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 5, al comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: "diritto internazionale" aggiungere "comunitario e nazionale".

1.89

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 5, dopo il comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, inserire il seguente:

"1.bis In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto."

1.90

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. all'articolo 5, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, inserire il seguente:

"2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica Albanese non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese."

1.91

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 2.

1.92

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

all'articolo 1 sopprimere il comma 2.

1.93

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.94

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.95

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minorenni".

1.96

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni sedici".

1.97

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni quattordici".

1.98

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni dodici".

1.99

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minorenni non accompagnati".

1.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni sedici non accompagnati".

1.101

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni quattordici non accompagnati".

1.102

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni dodici non accompagnati".

1.103

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo le persone fragili".

1.104

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo le donne con figli minori".

1.105

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo le donne incinte".

1.106

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine: "salvo le persone malate e bisognose di cure".

1.107

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1, sostituire le parole: "il questore" con: "il giudice competente".

1.108

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1, il secondo periodo è soppresso".

1.109

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1, il terzo periodo è soppresso".

1.110

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1, il punto 1.2 è soppresso".

1.111

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1, punto 1.2 sopprimere le parole: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso".

1.112

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1, al punto 1.2 sopprimere il secondo periodo".

1.113

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1, al punto 1.2 dopo le parole: "Lo straniero" aggiungere "maggiorenne".

1.114

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1-bis, le parole: "il questore" sono sostituite da: "il giudice competente".

1.115

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1-bis la lettera a) è soppressa".

1.116

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 1-bis, alla lettera c) le parole: "Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro" sono soppresse.

1.117

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 1-bis, alla lettera c) le parole: "Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro" sono sostituite da: "Il contravventore maggiorenne anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 300 a 1000 euro."

1.118

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 1-bis, alla lettera c) le parole: "Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro" sono sostituite da: "Il contravventore maggiorenne è punito con la multa da 300 a 1000 euro."

1.119

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 1-bis, alla lettera c) le parole: "Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro" sono sostituite da: "Il contravventore maggiorenne è punito con la multa da 100 a 500 euro."

1.120

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 1-bis, alla lettera c) l'ultimo periodo è soppresso."

1.121

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattenimento in un determinato centro o struttura può essere a qualsiasi titolo autorizzato o comunque disposto, convalidato, prorogato o mantenuto soltanto se il giudice verifica che sussistono i presupposti per l'adozione, la proroga o il mantenimento del trattenimento previsto dal presente articolo e che lo straniero nel centro in cui è o sarà trattenuto può effettivamente fruire di un trattamento non inferiore a quello previsto nella direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati».

1.122

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 4, l'ultimo capoverso è soppresso.

1.123

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 4-bis è soppresso"

1.124

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 4-bis sopprimere le parole: ", ove possibile,".

1.125

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 5 è soppresso.

1.126

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5 le parole: "per un periodo di complessivo complessivo tre mesi" sono sostituite da: "per un periodo complessivo di quindici giorni".

1.127

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5 le parole: "per un periodo di complessivo complessivo tre mesi" sono sostituite da: "per un periodo complessivo di trenta giorni".

1.128

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5 le parole: "di ulteriori tre mesi" sono sostituite da: "di ulteriori quindici giorni".

1.129

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5 le parole: "di ulteriori tre mesi" sono sostituite da: "di ulteriori trenta giorni".

1.130

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5 il quarto periodo è soppresso.

1.131

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 5-bis è soppresso.

1.132

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-bis le parole: "entro il termine di sette giorni" sono soppresse.

1.133

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-bis le parole: "entro il termine di sette giorni" sono sostituite da: "entro il termine di novanta giorni".

1.134

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-bis le parole: "entro il termine di sette giorni" sono sostituite da: "entro il termine di sessanta giorni".

1.135

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 5-ter è soppresso.

1.136

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-ter sopprimere il primo periodo."

1.137

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-ter le parole: "con la multa da 10.000 a 20.000 euro" sono sostituite da: "con la multa da 500 a 1.000 euro".

1.138

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-ter le parole: "con la multa da 10.000 a 20.000 euro" sono sostituite da: "con la multa da 1.000 a 5.000 euro".

1.139

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-ter sopprimere il secondo periodo."

1.140

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-ter sopprimere il terzo periodo."

1.141

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-ter sopprimere il quarto periodo."

1.142

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-ter le parole: "la multa da 6.000 a 15.000 euro" sono sostituite da: "la multa da 500 a 1.000 euro".

1.143

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-ter le parole: "la multa da 6.000 a 15.000 euro" sono sostituite da: "la multa da 1.000 a 3.000 euro".

1.144

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 5-*quater* è soppresso".

1.145

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-*quater* è soppresso il primo periodo".

1.146

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-*quater* è soppresso il secondo periodo".

1.147

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-*quater*" le parole: "con la multa da 15.000 a 30.000 euro" sono sostituite da: "con la multa da 2.000 a 4.000 euro".

1.148

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-*quater*" le parole: "con la multa da 15.000 a 30.000 euro" sono sostituite da: "con la multa da 3.000 a 6.000 euro".

1.149

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-*quater*" le parole: "con la multa da 15.000 a 30.000 euro" sono sostituite da: "con la multa da 5.000 a 10.000 euro".

1.150

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 5-*quinqüies*. È soppresso".

1.151

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 5-*sexies* è soppresso".

1.152

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-*sexies*. Le parole: "non è richiesto" sono sostituite da: "è sempre richiesto".

1.153

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 5-*septies* è soppresso".

1.154

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-septies è soppresso il primo periodo".

1.155

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 5-septies è soppresso il secondo periodo".

1.156

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 6 è soppresso".

1.157

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 6 è soppresso il primo periodo".

1.158

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 6 è soppresso il secondo periodo".

1.159

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 7 è soppresso".

1.160

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 7 è soppresso il primo periodo".

1.161

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 7 è soppresso il secondo periodo".

1.162

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 7-bis è soppresso".

1.163

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 7-bis sopprimere le parole: "o alle cose".

1.164

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 7-bis sopprimere le parole: "o facoltativo".

1.165

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 7-bis sopprimere le parole: "colui il quale, risulta senza dubbio essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto".

1.166

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 7-bis sopprimere le parole: "colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto".

1.167

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 7-ter è soppresso.

1.168

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 7-ter le parole: "si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessari speciali indagini" con le seguenti: "si procede con giudizio, salvo che siano necessari ulteriori indagini".

1.169

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 8 è soppresso".

1.170

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 8 sopprimere le parole: "anche collettivo".

1.171

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. il comma 9 è soppresso".

1.172

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 9 è soppresso il primo periodo".

1.173

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 9 è soppresso il secondo periodo".

1.174

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 9, dopo le parole: "il Ministro dell'interno" aggiungere: "sentito il Ministro della giustizia".

1.175

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 9, il terzo periodo è soppresso".

1.176

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis. al comma 9, sopprimere le parole: ", con gli enti locali".

1.177

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.178

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.179

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.

1.180

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: Il citato trasferimento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* Per il citato trasferimento è richiesta in ogni caso una nuova convalida mediante richiesta scritta e motivata per uno dei motivi indicati nell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, recante la traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero, che deve essere trasmessa al giudice competente per il centro in cui lo straniero è trattenuto, allo straniero e al suo difensore; il giudice si deve pronunciare sulla richiesta, sentito il difensore stesso, entro le successive 48 ore; il trasferimento presso tale centro avviene dopo l'autorizzazione del giudice e con le modalità e garanzie previste nell'articolo 43 della medesima legge.

1.181

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "Il citato trasferimento" *con le seguenti:* "Il predetto trasferimento, in altro centro situato nell'ambito dei confini nazionali e, comunque, con esclusione dei centri situati nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo,".

1.182

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "Il citato trasferimento" con le seguenti: "Il predetto trasferimento, esclusivamente in altro centro situato nell'ambito dei confini nazionali,".

1.183

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: "e non è richiesta una nuova convalida";*

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Il provvedimento di trasferimento dello straniero in altro centro è adottato dal Questore, previa comunicazione allo straniero e al suo difensore nonché al giudice competente entro 48 ore, con convalida del giudice entro le 48 ore successive. Il provvedimento di trasferimento reca, tassativamente e a pena di nullità, i presupposti giuridici, i criteri e le garanzie del trasferimento. Si attuano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.".*

1.184

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "e non è richiesta una nuova convalida".

1.185

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni dodici".

1.186

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni dodici non accompagnati".

1.187

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni quattordici".

1.188

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni quattordici non accompagnati".

1.189

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni sedici".

1.190

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo i minori di anni sedici non accompagnati".

1.191

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo i minorenni".

1.192

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo i minorenni non accompagnati".

1.193

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo le persone fragili".

1.194

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo le persone malate e bisognose di cure".

1.195

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo le donne incinte".

1.196

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1 al comma 2, la lettera b), aggiungere alla fine: "salvo le donne con figli minori".

1.197

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", aggiungere le seguenti: "e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152".

1.198

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.

1.199

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 2-bis.

1.200

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

1.201

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

1.202

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2-bis, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.203

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 2-bis, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.204

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 2-bis, lettera a), numero 1), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o, comunque, non oltre quarantotto ore.

1.205

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2-bis, lettera a), numero 1), capoverso 2-bis, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.

1.206

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2-bis, lettera a), numero 1), capoverso 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

1.207

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2-bis, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.208

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 2-bis, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.209

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

1.210

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

1.211

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 2-ter.

1.212

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 2-ter.

1.213

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere lettera b).

1.214

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere lettera c).

1.215

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).

1.216

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).

1.217

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere lettera c).

1.218

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).

1.219

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).

1.220

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).

1.221

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).

1.222

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Le amministrazioni pubbliche competenti ai fini dell'attuazione del presente decreto svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo e delle strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, e l'effettività dell'esercizio dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2 della predetta legge. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini."

1.223

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Nei centri di accoglienza e di trattenimento situati nelle aree in territorio albanese hanno diritto di accesso familiari, ministri di culto accreditati presso la confessione religiosa di appartenenza su richiesta dello straniero, personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta dello straniero o dell'unità organizzativa dell'Ufficio Immigrazione presente nel Centro, rappresentanti di enti di tutela dei migranti o dei richiedenti protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e associazioni di volontariato o cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza. Hanno diritto di accesso, altresì, il difensore dello straniero, o suoi ausiliari, previa esibizione di apposito mandato."

1.224

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Al fine di non pregiudicare la sostanziale uguaglianza con gli stranieri trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio siti nel territorio nazionale, agli stranieri trattenuti nell'omologo centro nelle aree albanesi è garantito il diritto di visita dei familiari, dei difensori e dei ministri di culto nonché assicurati le modalità e i termini per l'esercizio del diritto alla difesa. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14."

1.225

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Il trasferimento ad altro centro, ove situato al di fuori dei confini nazionali, prevede una visita medica effettuata dal medico della ASL o dell'azienda ospedaliera competente per territorio, disposta dal questore, anche in ore notturne, volta ad accertare lo stato di salute fisico e mentale dello straniero nonché eventuali profili di vulnerabilità, e a valutare l'idoneità sanitaria al predetto trasferimento. La documentazione sanitaria è allegata al fascicolo dello straniero e sottoposta al giudice in sede di convalida del predetto trasferimento.".

1.226

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Al fine di mantenere un'ordinata convivenza all'interno della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio ubicata sul suolo albanese, anche al fine di agevolare le procedure di rimpatrio, è attivato un monitoraggio costante, almeno quindicinale, della condizione di trattenimento e dei servizi, anche sanitari, resi da parte delle autorità sanitarie italiane competenti. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.".

1.227

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Al fine di mantenere un'ordinata convivenza all'interno della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio ubicata sul suolo

albanese, anche al fine di agevolare le procedure di rimpatrio, è attivato un monitoraggio costante della condizione di trattenimento e dei servizi, anche sanitari, resi, da parte delle organizzazioni e associazioni umanitarie nazionali e internazionali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14."

1.228

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Le autorità competenti ai fini dell'esecuzione del Protocollo di cui all'articolo 3, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, svolgono sopralluoghi e monitoraggi costanti sulla compatibilità della condizione del trattenimento nella struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio con la disciplina italiana ed europea e sull'effettività dell'esercizio dei diritti della persona."

1.229

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Nella struttura destinata al trattenimento ai fini del rimpatrio, situata nelle aree del territorio albanese, è istituito un presidio sanitario in cui è assicurata la presenza di personale medico e paramedico, quest'ultimo per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi. Il presidio accerta e vigila sulle condizioni di salute, fisiche e mentali, e sulla necessità di assistenza."

1.230

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Nella struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio situata nelle aree del territorio albanese sono assicurati l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale e i servizi di orientamento legale."

1.231

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Lo straniero trattenuto nei centri di accoglienza e di trattamento in territorio albanese è soggetto a costanti screening sanitari e psicologici ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla sua permanenza nei predetti centri. Al riscontro di elementi di fragilità consegue la predisposizione delle misure per il rientro dello straniero in Italia."

1.232

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo è istituita una sede dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14."

1.233

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. L'utilizzo della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio situata nelle aree albanesi è subordinato alla verifica della dotazione di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti, nel rispetto degli *standard* europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona."

1.234

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Il prefetto di Roma garantisce costanti sopralluoghi e monitoraggi del centro di permanenza e rimpatrio sito in territorio albanese, a tutela delle persone ivi trattenute e verifica, altresì, il trattamento ad essi corrisposto e l'effettività e l'adequatezza dell'erogazione dei servizi."

1.235

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Il tribunale di Roma è l'autorità giurisdizionale preposta a vigilare sul rispetto delle modalità di esecuzione del trasferimento ad altro centro, ove situato all'esterno dei confini nazionali, e del successivo trattenimento, anche in ordine all'adequatezza delle modalità della sua esecuzione."

1.236

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-*quater*. Il trasferimento dello straniero in altro centro situato al di fuori dei confini nazionali è disposto con provvedimento motivato del questore, previo consenso dell'interessato e convalida dell'autorità giurisdizionale in conformità della disciplina nazionale ed europea in tema di immigrazione, asilo e condizione giuridica dello straniero nonché delle norme e dei trattati internazionali."

1.237

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-*quater*. Il gestore della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio situata al di fuori dei confini nazionali assicura alle persone ivi trattene le garanzie e le tutele previste e riconosciute dalla direttiva 6 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, anche in ordine alle informazioni sui diritti esercitabili."

1.238

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-*quater*. Nelle strutture di accoglienza e trattenimento site in territorio albanese è garantito il libero accesso dei parlamentari italiani ed europei, dei rappresentanti della stampa nazionale ed estera nonché degli operatori delle radiotelevisioni nazionali ed estere."

1.239

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-*quater*. Il gestore del centro di permanenza e rimpatrio situato al di fuori dei confini nazionali assicura il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica, garantendo quotidianamente la spedizione o il recapito della corrispondenza."

1.240

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-*quater*. Il numero di stranieri presenti contestualmente nella struttura situata su suolo albanese adibita a centro di permanenza e rimpatrio non può superare il limite di capienza della struttura medesima."

1.241

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-*quater*. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nelle strutture site nelle aree albanesi nonché alle misure adottate ai sensi del presente decreto nelle medesime strutture, a tal fine ivi riportando i dati e i costi relativi alla ricezione e alla gestione di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sui servizi resi nelle strutture e la loro adeguatezza, sull'entità e l'utilizzo delle

risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.".

1.242

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-quater. Le amministrazioni competenti ai fini dell'attuazione del presente decreto svolgono indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento dei migranti nonché un monitoraggio costante della gestione dei centri situati nelle aree albanesi e ne trasmettono tempestivamente alle Camere le risultanze.".

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame dell'Atto Senato 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

il decreto-legge stabilisce che potranno essere trasferiti in Albania non solo i migranti intercettati in acque internazionali durante operazioni di soccorso, ma anche tutti i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento. Si aprono così le carceri albanesi ai migranti irregolari già presenti sul territorio italiano e destinati ai Cpr in attesa di espulsione ed amplia notevolmente la portata dell'Accordo, prevedendo trasferimenti di cittadini

stranieri già presenti in Cpr italiani a quello di Gjader, senza necessità di ulteriore convalida giudiziaria;

il provvedimento istituisce un pericoloso meccanismo di delocalizzazione verso un Paese terzo, esterno all'Unione Europea, prefigurando, di fatto, la costituzione di centri detentivi per stranieri in violazione anche delle norme legislative nazionali vigenti (decreti legislativi n. 286 del 1998, n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008). Questo perché lo straniero portato in Albania rispetto allo straniero sbarcato o "detenuto" nel CPR in Italia si troverebbe in una condizione di evidente discriminazione legale dovuta a motivi di condizione personale;

all'articolo 1, la lettera *b-bis*) del comma 1, introdotta in sede referente, inserisce il comma *7-bis* all'articolo 3 della legge n. 14/2024, autorizzando per il 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione alla Guardia costiera. La cessione avviene con contestuale cancellazione delle motovedette dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato;

l'articolo 2 prevede che dall'attuazione del decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

se da una parte si afferma la volontà di cedere a titolo gratuito per il 2025 due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione alla Guardia costiera, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, dall'altro, con l'articolo 2 si prevede che dall'attuazione del decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri, eppure il costo cadauno delle motovedette classe 400 Cavallari si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro;

impegna il Governo:

a rientrare in possesso delle due motovedette classe 400 Cavallari entro e non oltre il 1 gennaio 2026, provvedendo, con immediatezza, alla reimmatricolazione delle motovedette ai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

G1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame dell'Atto Senato 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

il decreto-legge stabilisce che potranno essere trasferiti in Albania non solo i migranti intercettati in acque internazionali durante operazioni di soccorso, ma anche tutti i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento;

la lettera a) del comma 1, opera sull'articolo 3, comma 2, della legge sulla legge n. 14/2024, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno", ampliando la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania attraverso due novelle;

si ricorda che, nella versione previgente, la disposizione oggetto della modifica consentiva di condurre nelle strutture in Albania realizzate in attuazione del Protocollo, esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

non sembra affatto, che il diritto dell'Unione autorizzi in alcun modo la collocazione e la gestione da parte di un Paese UE di una propria struttura di trattenimento al di fuori del territorio UE;

il diritto UE non ha finora mai contemplato la possibilità che centri di trattenimento europei possano venire aperti a piacimento in giro per il mondo e prevede che il trattenimento per eseguire l'espulsione dal territorio di uno Stato membro dell'Unione può essere applicato solo come ultima ratio, se non "*possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive*" e "*soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento*" (art. 15 par. 1), inteso, come sopra indicato, come il trasporto fisico fuori dal territorio UE. "*Il trattenimento deve essere il più breve possibile, deve essere periodicamente riesaminato per valutare in concreto se ci sono le ragioni per proseguirlo e se non c'è alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi .il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata*" (art. 15 par. 4);

si rammenta che gli stranieri trattenuti devono avere la possibilità "*di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti*" (art. 16 par.2) nonché con organizzazioni non governative di tutela, le quali "*hanno la possibilità di accedere ai centri di*

permanenza temporanea" (art. 16 par.4). L'accesso a tali diritti deve essere effettivo, non può solamente essere sancito ma non essere concretamente esercitabile, come avverrebbe in caso di strutture ubicate al di fuori del territorio dello Stato membro dell'UE. Il familiare non può in concreto incontrare chi è trattenuto se il centro di detenzione si trova in zone remote o inaccessibili e sarebbe del tutto privo di ogni logica sostenere che l'Albania non presenta problemi perché in fondo è geograficamente vicina, giacché l'effettività dell'esercizio dei diritti garantiti ai trattenuti non è questione di chilometraggio. A ben guardare neppure le visite ispettive svolte da parlamentari e le stesse funzioni di monitoraggio e controllo svolte dal Garante nazionale per le persone private della libertà personale potrebbero essere svolte in modo efficace in strutture ubicate al di fuori del territorio nazionale. Nei centri di detenzione ubicati al di fuori degli Stati dell'Unione non risulta dunque possibile attuare il trattenimento dei trattenuti *"nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali (considerando n. 17) e semmai ben si può ritenere che le persone che vi verrebbero rinchiusse assomiglierebbero ad ostaggi di un potere arbitrario"*;

impegna il Governo:

a istituire presso i centri in Albania uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.

G1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame dell'Atto Senato 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

i centri per migranti in Albania, soprattutto quelli stabiliti nell'ambito dell'accordo tra Italia e Albania, presentano una serie di problematiche legate alla loro validità giuridica, alla gestione dei rimpatri, e ai diritti dei migranti trattenuti e per evitare un possibile danno erariale, la soluzione escogitata dal Governo è stata quella di cambiare, con il decreto in esame, la natura dei centri albanesi;

i centri costruiti dall'Italia in Albania di fatto non hanno mai funzionato, perché i tribunali italiani non hanno confermato il trattenimento delle persone richiedenti asilo che vi erano stati trasferiti per essere sottoposti alla procedura accelerata di asilo. Per questo il 28 marzo il consiglio dei ministri ha approvato uno scarso decreto-legge per trasformare quei centri in CPR, nonostante le strutture di questo tipo in Italia siano mezze vuote: è una chiara scelta politica senza alcun interesse pubblico, a danno delle casse dello Stato

si tratta di uno dei segnali più significativi dell'inconsistenza del Governo che, pur di non ammettere il colossale *flop* della sua politica migratoria è costretto a far funzionare a tutti i costi i centri albanesi;

il provvedimento in esame istituisce un pericoloso meccanismo di delocalizzazione verso un Paese terzo, esterno all'Unione Europea, prefigurando, di fatto, la costituzione di centri detentivi per stranieri in violazione anche delle norme legislative nazionali vigenti (decreti legislativi n. 286 del 1998, n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008). Questo perché lo straniero portato in Albania rispetto allo straniero sbarcato o "detenuto" nel CPR in Italia si troverebbe in una condizione di evidente discriminazione legale dovuta a motivi di condizione personale;

il comma 2-*bis*, introdotto dalla I Commissione in sede referente, aggiunge all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 il comma 2-*bis*. In particolare alla lettera a) si prevede la possibilità di adozione successiva del provvedimento di trattenimento, precedentemente non convalidato, per i richiedenti rimasti nei centri di cui all'articolo 14 del d.lgs. 286/1998 nel caso disciplinato dal comma 3 del d.lgs. 142/2015, ovvero se vi sono fondati motivi per ritenere che la loro domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento;

si prevede, altresì, che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento se questo è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 3 dell'articolo 6 introducendo un ulteriore periodo in virtù del quale la disciplina dettata dal primo periodo è estesa anche ai casi in cui centri siano situati in zone di frontiera o di transito;

la lettera b) esclude anche i richiedenti di cui ai commi 2-*bis* e 3 del citato d.lgs. dall'applicazione dell'articolo 6-*bis*, comma 14. Di conseguenza tali soggetti non possono essere trattenuti al solo scopo di accertarne il diritto di entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura accelerata di frontiera ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (v. *infra*);

il comma 2-*ter*, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 (decreto procedure). In particolare, la lettera a), modificando l'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, estende la possibilità di procedura accelerata per l'esame della domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. Nella versione attualmente in vigore tale procedura è limitata ai casi in cui la domanda di protezione internazionale è presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (articolo 28-*bis*, comma 2, lettera b), d. lgs. n. 25/2008) o in cui la domanda di protezione internazionale è presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro;

il decreto legislativo n. 25/2008 ("decreto procedure") non contiene una definizione di «procedura accelerata», espressione con la quale pertanto si intende una procedura caratterizzata da termini ridotti, rispetto alla procedura generale o ordinaria, per l'adozione della decisione finale;

si ricorda che l'articolo 9, comma 1, del Protocollo Italia-Albania prevede che "Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo";

l'ipotesi di trattenimento in centri per il rimpatrio collocati fuori dal territorio nazionale non è allo stato presa in considerazione dalla vigente direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatri;

la lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, amplia la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania attraverso due nuove;

impegna il Governo

a trasferire i migranti in Albania, salvo le persone fragili e minori, previo consenso dello straniero interessato dal trasferimento e convalida del giudice, entro le 48 ore successive, del provvedimento motivato di trasferimento disposto dal questore e comunque in ottemperanza del diritto dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali.

ad ottemperare, con riferimento al trasferimento dello straniero in altro centro situato in uno Stato estero, alla normativa italiana, comunitaria e alle convenzioni internazionali;

a garantire l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.

G1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame dell'Atto Senato 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

stando alla lettera dell'Accordo il trattenimento dovrebbe durare al massimo 28 giorni, allo scadere dei quali lo straniero deve essere riportato,

mentre la detenzione in un Cpr può durare fino a 18 mesi, che l'Accordo si riferisca soltanto alle procedure di frontiera è confermato dalla Corte costituzionale albanese, la quale, nella sentenza n. 2/2024, ha sottolineato come nessun migrante potrà rimanere in Albania oltre i 28 giorni previsti dalla legislazione italiana.

il governo, quindi, ha modificato unilateralmente la portata del trattato, rischiando così una contestazione da parte albanese per violazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede l'esecuzione in buona fede degli accordi internazionali secondo il principio "Pacta sunt servanda";

questa situazione non solo potrebbe creare tensioni diplomatiche con l'Albania, ma solleva interrogativi sulla legittimità costituzionale dell'operato governativo, considerando che l'art. 117 della Costituzione impone il rispetto degli obblighi internazionali nell'esercizio della funzione legislativa;

il caso Albania ancora una volta si dimostra essere un campo di sperimentazione per un approccio giuridico spregiudicato, governato dall'idea che il diritto internazionale e le garanzie costituzionali siano liberamente manipolabili per il raggiungimento dei fini governativi, a nulla importando lo strappo di regole maturate in lunghi e accurati processi democratici in contesti nazionali e internazionali;

il limite massimo di permanenza nei CPR è di 18 mesi. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

si ricorda che l'articolo 9, comma 1, del Protocollo Italia-Albania prevede che "Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo";

l'ipotesi di trattenimento in centri per il rimpatrio collocati fuori dal territorio nazionale non è allo stato presa in considerazione dalla vigente direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatri;

la lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, amplia la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania attraverso due nuove;

l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti

in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio;

l'articolo 1-*bis*, introdotto in sede referente, estende al 2026 la facoltà, per la localizzazione, la realizzazione, nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea;

la disposizione oggetto di modifica prevede, inoltre, che per le procedure relative all'ampliamento della rete nazionale dei CPR, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicuri l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lett. h), del codice dei contratti pubblici. L'intervento normativo proroga, pertanto, anche l'estensione temporale dell'efficacia di tale previsione;

impegna il Governo:

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale;

a garantire l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale;

ad assicurare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) tutti gli strumenti utili e necessari affinché possa assicurare, in piena autonomia, l'attività di vigilanza così come disciplinata dal codice dei contratti pubblici durante tutto l'iter per la localizzazione, la realizzazione, nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

G1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame dell'Atto Senato 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

il decreto-legge stabilisce che potranno essere trasferiti in Albania non solo i migranti intercettati in acque internazionali durante operazioni di soccorso, ma anche tutti i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento. Si aprono così le carceri albanesi ai migranti irregolari già presenti sul territorio italiano e destinati ai Cpr in attesa di espulsione ed amplia notevolmente la portata dell'Accordo, prevedendo trasferimenti di cittadini stranieri già presenti in Cpr italiani a quello di Gjader, senza necessità di ulteriore convalida giudiziaria;

il provvedimento istituisce un pericoloso meccanismo di delocalizzazione verso un Paese terzo, esterno all'Unione Europea, prefigurando, di fatto, la costituzione di centri detentivi per stranieri in violazione anche delle norme legislative nazionali vigenti (decreti legislativi n. 286 del 1998, n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008). Questo perché lo straniero portato in Albania rispetto allo straniero sbarcato o "detenuto" nel CPR in Italia si troverebbe in una condizione di evidente discriminazione legale dovuta a motivi di condizione personale;

la lettera a) del comma 1, opera sull'articolo 3, comma 2, della legge sulla legge n. 14/2024, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno", ampliando la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania attraverso due novelle;

si ricorda che, nella versione previgente, la disposizione oggetto della modifica consentiva di condurre nelle strutture in Albania realizzate in attuazione del Protocollo, esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

non sembra affatto, che il diritto dell'Unione autorizzi in alcun modo la collocazione e la gestione da parte di un Paese UE di una propria struttura di trattenimento al di fuori del territorio UE;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia Ue, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori che ai migranti;

a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai parlamentari, ai rappresentanti dell'UNHCR e delle ONG.

G1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame dell'Atto Senato 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

il decreto-legge stabilisce che potranno essere trasferiti in Albania non solo i migranti intercettati in acque internazionali durante operazioni di soccorso, ma anche tutti i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento;

la lettera a) del comma 1, opera sull'articolo 3, comma 2, della legge sulla legge n. 14/2024, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno", ampliando la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania attraverso due novelle;

si ricorda che, nella versione previgente, la disposizione oggetto della modifica consentiva di condurre nelle strutture in Albania realizzate in attuazione del Protocollo, esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

non sembra affatto, che il diritto dell'Unione autorizzi in alcun modo la collocazione e la gestione da parte di un Paese UE di una propria struttura di trattenimento al di fuori del territorio UE;

il diritto UE non ha finora mai contemplato la possibilità che centri di trattenimento europei possano venire aperti a piacimento in giro per il mondo e prevede che il trattenimento per eseguire l'espulsione dal territorio di uno Stato membro dell'Unione può essere applicato solo come ultima ratio, se non "*possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive*" e "*soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento*" (art. 15 par. 1), inteso, come sopra indicato, come il trasporto fisico fuori dal territorio UE. "*Il trattenimento deve essere il più breve possibile, deve essere periodicamente riesaminato per valutare in concreto se ci sono le ragioni per proseguirlo e se non c'è alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi .il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata*" (art. 15 par. 4);

si rammenta che gli stranieri trattenuti devono avere la possibilità "*di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti*" (art. 16 par.2) nonché con organizzazioni non governative di tutela, le quali "*hanno la possibilità di accedere ai centri di*

permanenza temporanea" (art. 16 par.4). L'accesso a tali diritti deve essere effettivo, non può solamente essere sancito ma non essere concretamente esercitabile, come avverrebbe in caso di strutture ubicate al di fuori del territorio dello Stato membro dell'UE. Il familiare non può in concreto incontrare chi è trattenuto se il centro di detenzione si trova in zone remote o inaccessibili e sarebbe del tutto privo di ogni logica sostenere che l'Albania non presenta problemi perché in fondo è geograficamente vicina, giacché l'effettività dell'esercizio dei diritti garantiti ai trattenuti non è questione di chilometraggio. A ben guardare neppure le visite ispettive svolte da parlamentari e le stesse funzioni di monitoraggio e controllo svolte dal Garante nazionale per le persone private della libertà personale potrebbero essere svolte in modo efficace in strutture ubicate al di fuori del territorio nazionale. Nei centri di detenzione ubicati al di fuori degli Stati dell'Unione non risulta dunque possibile attuare il trattenimento dei trattenuti *"nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali (considerando n. 17) e semmai ben si può ritenere che le persone che vi verrebbero rinchiusse assomiglierebbero ad ostaggi di un potere arbitrario"*;

l'articolo 1-bis, introdotto in sede referente, estende al 2026 la facoltà, per la localizzazione, la realizzazione, nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea;

la disposizione oggetto di modifica prevede, inoltre, che per le procedure relative all'ampliamento della rete nazionale dei CPR, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicuri l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lett. h), del codice dei contratti pubblici. L'intervento normativo proroga, pertanto, anche l'estensione temporale dell'efficacia di tale previsione;

impegna il Governo:

a istituire presso i centri in Albania uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

ad istituire in Albania, per tutto il tempo necessario, un ufficio dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) affinché possa espletare, in collaborazione con le autorità pubbliche Albanesi, l'attività di vigilanza così come disciplinata dal codice dei contratti pubblici durante tutto l'iter per la localizzazione, la realizzazione, nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

EMENDAMENTI

Art. 1-*bis*

1-*bis*.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere l'articolo.

1-*bis*.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: "primo periodo,";

b) sostituire le parole: "le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»" con le seguenti: "le parole da «31 dicembre 2025» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026, nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale in ordine alla legge penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché al codice dei contratti pubblici, al codice dei beni culturali e del paesaggio unitamente alla disciplina vigente concernente la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura la vigilanza sulle opere di cui al precedente periodo ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera g), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»".

1-bis.3

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 30 maggio 2025.

1-bis.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 30 giugno 2025.

1-bis.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le deroghe di cui al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, come modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

1-bis.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'articolo 15-bis, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, è abrogato.".

1-bis.0.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-ter.

(Relazione semestrale al Parlamento)

1. Il Governo trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'esecuzione del Protocollo e sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, indicando i costi sostenuti, per l'accoglienza, i trasferimenti e gli eventuali rimpatri, le risorse umane e materiali utilizzate, il numero dei migranti ospitati nelle strutture e dei rimpatri eseguiti.".

1-bis.0.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-ter.

(Tutela dei minori stranieri non accompagnati ultrasedicenni)

1. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il quarto periodo è soppresso.".

Art. 2

2.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Con riferimento alle maggiori esigenze connesse alle accresciute funzioni della struttura ubicata al di fuori dei confini nazionali adibita a centro di permanenza e rimpatrio, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica prevista a legislazione vigente, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, per l'ufficio del giudice di pace di Roma. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente periodo sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della predetta legge.".

2.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere A) e B) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli *standard* e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito *internet* del dicastero.".

2.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per le maggiori esigenze connesse alle accresciute funzioni della struttura ubicata nelle aree di cui alla lettera B) del Protocollo, le unità di personale di cui alle disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono incrementate del 50 per cento. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della predetta legge."

2.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni competenti ai fini dell'attuazione del presente decreto rendono trimestralmente alle Camere una relazione recante il numero dei trasferimenti di stranieri dai centri di permanenza e rimpatrio situati nel territorio nazionale alle aree albanesi e una stima dei costi, anche in ordine alle spese di esecuzione degli accompagnamenti alla frontiera e dei rimpatri eseguiti."

2.0.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto perdono efficacia a decorrere dal novantesimo giorno della loro entrata in vigore se non assentite dalla Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri dell'Albania con successivo scambio di note."
